

Dichiarazione PRTR - Domande Frequenti (FAQ)

1	SOGGETTI OBBLIGATI E NORMATIVA	3
1.1	Quale obbligo di dichiarazione è richiamato dal Regolamento CE n.166/2006 e dal DPR 157/2011?	3
1.2	Quali soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione PRTR?	3
1.3	Quali soggetti sono esclusi dalla presentazione della dichiarazione PRTR?	3
1.4	Qual è l'unità dichiarante tenuta alla presentazione della dichiarazione PRTR?	3
1.5	Quali sono le modalità per la presentazione della dichiarazione PRTR?	4
1.6	A quali Enti deve essere inviata la dichiarazione PRTR?	4
1.7	Quali dati di emissione/trasferimento devono essere comunicati?	4
1.8	Se nello stabilimento PRTR dichiarante sono svolte più attività PRTR come bisogna dichiararle?	4
1.9	Se nello stabilimento PRTR dichiarante sono svolte più attività PRTR come si individua la principale attività PRTR?	5
1.10	Se nello stabilimento PRTR dichiarante sono svolte anche attività non PRTR che contribuiscono alle emissioni totali e/o ai trasferimenti totali dello stabilimento come devono essere dichiarati i dati di emissione/trasferimento?	5
1.11	Come possono essere acquisiti i dati di emissione/trasferimento da dichiarare?	5
1.12	Come si procede per valutare l'emissione/trasferimento totale di un inquinante?	6
1.13	Con quali unità di misura devono essere espressi i dati delle emissioni/trasferimenti?	6
2	AUTORITA' COMPETENTE	7
2.1	Chi è l'Autorità Competente per la valutazione delle dichiarazioni PRTR?	7
3	STRUTTURA DELLA DICHIARAZIONE	8
3.1	Qual è la struttura della dichiarazione PRTR?	8
3.2	Quali dati devono essere indicati nella Parte I della dichiarazione PRTR?	8
3.3	Quali dati devono essere indicati nella Parte II della dichiarazione PRTR?	8
3.4	Quali dati devono essere indicati nella Parte III della dichiarazione PRTR?	8
3.5	Quali dati devono essere indicati nella Parte IV della dichiarazione PRTR?	9
3.6	Quali dati devono essere indicati nella Parte V della dichiarazione PRTR?	9
3.7	Quali dati devono essere indicati nella Parte VI della dichiarazione PRTR?	9
3.8	Quali dati devono essere indicati nella Parte VII della dichiarazione PRTR?	9
3.9	Quali dati devono essere indicati nella Parte VIII della dichiarazione PRTR?	9
3.10	Quando deve essere dichiarata l'emissione di un inquinante nelle diverse matrici ambientali considerate?	10
3.11	Se nell'unità dichiarante sono svolte anche attività non PRTR che contribuiscono alle emissioni/trasferimenti totali nelle diverse matrici ambientali considerate nella dichiarazione come devono essere dichiarati i dati di emissione/trasferimento?	10
3.12	Come devono essere dichiarate le emissioni/trasferimenti nelle diverse matrici ambientali considerate nella dichiarazione dell'unità dichiarante quando derivano da più attività PRTR?	10
4	SANZIONI	11
4.1	La mancata o incompleta o inesatta presentazione della dichiarazione PRTR è soggetta a sanzioni?	11
5	AREA PERSONALE DELL'APPLICATIVO PRTR	12
5.1	A cosa serve la richiesta di accreditamento sull'applicativo PRTR?	12
5.2	Chi è il "Referente" nella richiesta di accreditamento?	12
6	FIRMA DIGITALE	13
6.1	A chi deve essere intestata la firma digitale?	13
6.2	La firma digitale delle dichiarazioni PRTR è a cura del solo Gestore dell'unità dichiarante oppure è possibile che un consulente aziendale invii le dichiarazioni PRTR per conto dei clienti con la propria firma digitale?	13
6.3	E' stato previsto l'invio della dichiarazione all'ISPRA su carta o tramite PEC?	13
6.4	L'apposizione delle firme digitali deve avvenire su documenti in formato ".pdf" o altri formati?	13
6.5	I documenti firmati digitalmente con quale procedura e dove devono essere trasmessi?	13
7	COME COMPILARE LE DICHIARAZIONI	15
7.1	Cambiata la ragione sociale o la società madre dello stabilimento PRTR, chi deve dichiarare e cosa?	15
7.2	Quale codice NACE si deve dichiarare?	15
7.3	Che cosa si intende per impianto nella dichiarazione PRTR?	15

7.4 Qual è il numero di impianti da dichiarare?	15
7.5 Che cosa si intende per addetti?	15
7.6 Nel numero di addetti da dichiarare si devono comprendere anche i dipendenti che non svolgono direttamente la/le attività PRTR dichiarata/e?	16
7.7 Come faccio a calcolare il numero di addetti da inserire nella dichiarazione PRTR?	16
7.8 Che cosa si intende per capacità produttiva o di trattamento?	16
7.9 Che cosa si intende per volume di produzione?	17
7.10 Se nel mio stabilimento PRTR tutti i dati di emissione totale e di trasferimento totale (aria, acqua, suolo, rifiuti) sono inferiori ai rispettivi valori soglia, devo presentare la dichiarazione PRTR?	17
7.11 Se il metodo di misura di un inquinante non mi permette di capire se supero il valore soglia perché il limite di rilevabilità del metodo è superiore alla concentrazione da determinare, come devo procedere?	17
7.12 Se uno stabilimento PRTR ha più linee di produzione che lavorano in parallelo, quali sono le ore di esercizio da dichiarare?	18
7.13 Precisazione sulle unità di misura:	18
7.14 Il nostro stabilimento PRTR trasferisce i reflui liquidi ad un impianto di depurazione esterno tramite autobotte. Cosa devo dichiarare in questo caso e come?	18
7.15 Uso dei campi “Note” presenti nelle schede della dichiarazione PRTR	18

1 SOGGETTI OBBLIGATI E NORMATIVA

1.1 Quale obbligo di dichiarazione è richiamato dal Regolamento CE n.166/2006 e dal DPR 157/2011?

La comunicazione annuale stabilita dall'articolo 5 del Regolamento CE 166/2006 (Regolamento EPRT) e dall'art.4 del DPR 157/2011 è relativa alle emissioni in aria, acqua, suolo, al trasferimento di inquinanti nelle acque reflue inviate tramite condotta a trattamento esterno di depurazione derivanti dalle attività industriali individuabili come attività PRTR.

L'elenco delle attività PRTR è riportato nell'Allegato I del Regolamento EPRT.

L'Allegato 1 al DPR 157/2011 include linea guida e questionario della dichiarazione PRTR (dati, formato e modalità di comunicazione). L'art.30 del DLgs 46/2014 ha introdotto lo schema sanzionatorio applicabile all'omissione dell'obbligo di dichiarazione PRTR.

1.2 Quali soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione PRTR?

La dichiarazione PRTR deve essere presentata da tutti i gestori degli stabilimenti industriali italiani che svolgano almeno una delle attività elencate nell'Allegato I al Regolamento EPRT, che abbiano riscontrato per l'anno di riferimento considerati emissioni totali in aria e/o in acqua e/o al suolo di almeno un inquinante di cui all'Allegato II al Regolamento EPRT in quantità superiore al valore soglia corrispondente riportato nello stesso Allegato; o che abbiano riscontrato nelle acque reflue trasferite mediante condotta a trattamento esterno di depurazione quantità totali di almeno un inquinante di cui all'Allegato II al Regolamento EPRT in quantità eccedente il valore soglia corrispondente; o che abbia trasferito fuori sito una quantità di rifiuti pericolosi maggiore della soglia pari a 2 tonnellate o che abbia trasferito fuori sito una quantità di rifiuti non pericolosi maggiore della soglia pari a 2000 tonnellate come indicato all'art.5 del Regolamento EPRT.

Poiché la lista delle attività "IPPC" e la lista delle attività PRTR sono parzialmente sovrapponibili e le definizioni delle attività IPPC e PRTR corrispondenti non siano sempre identiche, il Gestore di uno stabilimento industriale titolare di autorizzazione integrata ambientale potrebbe risultare soggetto anche all'obbligo della dichiarazione PRTR. Si raccomanda in questo caso di verificare eventuali prescrizioni nell'AIA o, comunque, l'applicabilità delle definizioni delle attività PRTR alle attività svolte presso lo stabilimento industriale in questione.

1.3 Quali soggetti sono esclusi dalla presentazione della dichiarazione PRTR?

Sono esclusi dall'obbligo della presentazione della dichiarazione PRTR i Gestori di:

- tutti gli stabilimenti non PRTR, cioè degli stabilimenti all'interno dei quali non viene svolta alcuna delle attività PRTR (Allegato I al Regolamento EPRT);
- tutti gli stabilimenti PRTR per i quali i valori totali delle emissioni/trasferimenti di inquinanti sono inferiori ai valori soglia per la dichiarazione ed anche le quantità totali di rifiuti trasferite fuori sito risultano inferiori ai corrispondenti valori soglia.

1.4 Qual è l'unità dichiarante tenuta alla presentazione della dichiarazione PRTR?

L'unità dichiarante è lo stabilimento PRTR. Per stabilimento si intende una struttura industriale o più genericamente produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito (o siti adiacenti o contigui: vedi Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 13/07/2004), in cui lo stesso operatore svolge una o più attività.

Uno stabilimento è detto PRTR quando al suo interno è svolta almeno un'attività PRTR (Allegato I al Regolamento EPRT). Un complesso è detto non PRTR quando al suo interno non è svolta alcuna attività PRTR.

1.5 Quali sono le modalità per la presentazione della dichiarazione PRTR?

La dichiarazione PRTR deve essere compilata e trasmessa agli Enti destinatari (ISPRA e le autorità competenti per la valutazione della qualità delle dichiarazioni PRTR) esclusivamente per via telematica, con l'utilizzo di software di firma digitale che producono un file firmato con estensione .p7m. Per la dichiarazione telematica è necessario disporre di:

- computer
- collegamento ad internet
- firma digitale.

Si ricorda che la procedura di rilascio della firma digitale o di rinnovo della stessa può richiedere un certo tempo, pertanto si suggerisce di verificare in anticipo se lo strumento di firma digitale è effettivamente utilizzabile e garantisce il rispetto della scadenza di trasmissione della dichiarazione PRTR (30 aprile di ogni anno).

La procedura informatica di dichiarazione è disponibile sul sito www.dichiarazioneprtr.isprambiente.it ed è accessibile attraverso un normale browser web (Chrome, Opera, Internet Explorer, etc...) da qualsiasi punto della rete. La pagina informativa sulla dichiarazione PRTR, sul sito dell'ISPRA fornisce anche le informazioni necessarie per l'uso dell'applicativo PRTR ed altro materiale informativo.

1.6 A quali Enti deve essere inviata la dichiarazione PRTR?

La dichiarazione PRTR deve essere contemporaneamente inviata:

- all'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del DPR157/2011, come modificato dall'art.30 del DLgs 46/2014;
- all'ISPRA.

L'invio telematico della dichiarazione PRTR tramite applicativo disponibile su internet www.dichiarazioneprtr.isprambiente.it corrisponde all'espletamento dell'invio contemporaneo ai suddetti Enti. Le informazioni dichiarate andranno ad aggiornare il Registro PRTR italiano (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) e il Registro EPRT (European Pollutant Releases and Transfers Register).

1.7 Quali dati di emissione/trasferimento devono essere comunicati?

Devono essere comunicati i dati degli stabilimenti PRTR relativi alle emissioni totali annuali e ai trasferimenti totali di inquinanti e di rifiuti che superano i corrispondenti valori soglia (Allegato II al Regolamento EPRT e art.5 del Regolamento EPRT).

Se lo stabilimento dichiarante non ha dati da comunicare per una o più matrici ambientali, si invita il Gestore a compilare il campo "note" della scheda in questione indicando che "nessuno degli inquinanti monitorati supera il valore soglia corrispondente nell'anno di riferimento considerato".

Analogamente per i rifiuti, devono essere comunicati i dati degli stabilimenti PRTR i cui rifiuti totali pericolosi annuali sono risultati maggiori di 2 tonnellate e i rifiuti totali non pericolosi annuali sono risultati maggiori di 2000 tonnellate.

1.8 Se nello stabilimento PRTR dichiarante sono svolte più attività PRTR come bisogna dichiararle?

Se nello stabilimento PRTR sono svolte più attività PRTR, tutte le attività PRTR devono essere dichiarate.

1.9 Se nello stabilimento PRTR dichiarante sono svolte più attività PRTR come si individua la principale attività PRTR?

La principale attività PRTR è quella che contribuisce maggiormente alle emissioni/trasferimenti dell'unità dichiarante.

Se nello stabilimento è svolta una singola attività PRTR, essendo l'unica, è anche la principale. Se nello stabilimento sono svolte più attività PRTR, tra queste ultime deve essere indicata qual è la principale. Generalmente la principale attività PRTR coincide con la principale attività economica. Qualora la determinazione della principale attività economica fosse difficile e/o non risultasse chiara la coincidenza tra principale attività economica e principale attività PRTR, il giudizio di esperti e delle Autorità Competenti guideranno nella identificazione dell'attività principale. Nel caso delle unità dichiaranti che hanno ricevuto un'AIA l'attività IPPC principale indicata nel provvedimento di autorizzazione rappresenta una utile guida per l'identificazione dell'eventuale corrispondente attività PRTR (come ricordato la corrispondenza tra attività IPPC e attività PRTR non è totale).

1.10 Se nello stabilimento PRTR dichiarante sono svolte anche attività non PRTR che contribuiscono alle emissioni totali e/o ai trasferimenti totali dello stabilimento come devono essere dichiarati i dati di emissione/trasferimento?

Se nell'unità dichiarante sono presenti attività non PRTR che contribuiscono alle emissioni totali e/o ai trasferimenti totali, il contributo di queste ultime deve essere sottratto dal totale delle emissioni. Qualora non sia possibile valutare e scorporare il contributo di emissioni/trasferimenti da attività non PRTR (es.: perché sono convogliate insieme a quelle provenienti da attività PRTR o per altri motivi tecnici) è consentito al Gestore di lasciarle incluse nel dato di emissione/trasferimento totale; in questo caso si deve indicare nelle note della dichiarazione la presenza e la tipologia delle attività non PRTR che contribuiscono all'emissione/trasferimento totale dell'unità dichiarante.

1.11 Come possono essere acquisiti i dati di emissione/trasferimento da dichiarare?

Le informazioni quantitative sugli inquinanti presenti nelle emissioni possono essere acquisite attraverso le tre seguenti procedure: Misura, Calcolo e Stima. Tali termini hanno la seguente valenza:

- **Misura:** una emissione si intende misurata (**M**) quando l'informazione quantitativa deriva da misure realmente fatte su campioni prelevati nell'impianto stesso utilizzando metodi standardizzati o ufficialmente accettati;
- **Calcolo:** una emissione si intende calcolata (**C**) quando l'informazione quantitativa è ottenuta utilizzando metodi di stima e fattori di emissione accettati a livello nazionale o internazionale e rappresentativi dei vari settori industriali
- **Stima:** una emissione si intende stimata (**S**) quando l'informazione quantitativa deriva da stime non standardizzate basate sulle migliori assunzioni o ipotesi di esperti.

Qualunque sia la modalità di acquisizione del dato, il dichiarante deve sempre porre grande attenzione alla qualità dei dati e fornire i migliori dati possibili.

La modalità di acquisizione del dato di emissione/trasferimento deve essere indicata accompagnando ciascun dato di emissione/trasferimento totale dichiarato con la lettera M o C o S a seconda se è stato Misurato, Calcolato o Stimato. Le tre procedure di acquisizione dei dati non sono equivalenti. Un monitoraggio in continuo fornisce dati sicuramente più rappresentativi, ma laddove non sono praticabili misure sperimentali con metodi e/o frequenza adeguata, il calcolo basato su fattori di emissione di buona qualità o su bilanci di massa è senz'altro da preferire. La scelta sarà di volta in volta affidata alle conoscenze e all'esperienza di coloro che hanno il compito di produrre i dati.

Avvertenze:

- 1) Oltre alla indicazione del metodo di acquisizione (M, C, S) il Gestore deve anche specificare l'acronimo che caratterizza la metodologia di acquisizione dei dati. Gli acronimi in uso sono descritti nel documento di orientamento e nelle linee guida alla dichiarazione PRTR. Nel caso dei dati
- 2) Nel caso dei dati acquisiti mediante misura o calcolo è necessario compilare anche il campo "metodo" riportando sinteticamente il riferimento metodologico delle misure o dei calcoli eseguiti.
- 3) qualunque sia la procedura seguita per l'acquisizione dei dati, si raccomanda di registrare e conservare per 5 anni dal termine dell'anno di riferimento al quale i dati sono riferiti, tutta la documentazione relativa all'ottenimento dei dati in questione (qualsiasi misura, calcolo, assunzione, ragionamento, ipotesi, ecc.).

1.12 Come si procede per valutare l'emissione/trasferimento totale di un inquinante?

Per valutare l'emissione/trasferimento totale di un inquinante il primo passo da fare è individuare tutti i punti di rilascio, compresi ad esempio i canali di deflusso, tutti i camini e i punti di fuga. Poi si dovrà valutare ogni singolo rilascio con una delle procedure previste: **Misura, Calcolo e Stima**.

Se una sola procedura non è sufficiente a quantificare l'emissione/trasferimento totale: ad esempio i dati ottenuti per misura diretta, anche se molto accurati, a volte non bastano per riuscire a valutare l'emissione/trasferimento totale comprensiva di tutti i punti di rilascio, che dovrà essere quantificata ricorrendo anche alle procedure di calcolo e stima. In questi casi l'emissione/trasferimento totale riportata è identificata dalla lettera corrispondente alla procedura utilizzata per determinare la porzione più grande del dato di emissione/trasferimento.

Esempio: l'emissione/trasferimento annuale di un inquinante in aria è determinata con le tre procedure: il 30% del totale è misurato (rilasci dal camino), il 15% del totale è stimato (fughe) e il 55% è calcolato (rilasci dalle valvole). Poiché la maggior parte è calcolata, l'emissione/trasferimento totale, somma delle tre, sarà identificata dalla lettera C.

1.13 Con quali unità di misura devono essere espressi i dati delle emissioni/trasferimenti?

Il dato di emissione/trasferimento deve essere dichiarato come emissione/trasferimento avvenuto complessivamente nei 12 mesi dell'anno di riferimento considerato. Le unità di misura da utilizzare dipendono dagli inquinanti. Per la maggior parte degli inquinanti si deve utilizzare il chilogrammo per anno (kg/a); altre unità di misura sono tonnellate per anno (t/a o Mg/a) e grammi per anno (g/a) nel caso del parametro Policlorodibenzodiossine e Policlorodibenzofurani. Nell'applicativo PRTR per ogni inquinante è già indicata l'unità di misura da utilizzare.

2 AUTORITA' COMPETENTE

2.1 Chi è l'Autorità Competente per la valutazione delle dichiarazioni PRTR?

L'articolo 3, comma 2, del DPR157/2011, come modificato dall'art.30 del DLgs 46/2014 identifica le autorità competenti per la valutazione della qualità delle dichiarazioni PRTR trasmesse dai Gestori soggetti a tale obbligo.

-Art.2, a) per complessi in cui almeno una installazione svolge un'attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la o le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento di autorizzazione;

-Art.2, b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorità competente prevista alla medesima lettera a) per un impianto di combustione che nella medesima località raggiungesse la potenza termica di 51 MW, salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso è localizzato, che deve essere notificata.

3 STRUTTURA DELLA DICHIARAZIONE

3.1 Qual è la struttura della dichiarazione PRTR?

La dichiarazione si compone di 8 parti:

- Parte I: dati identificativi della persona di riferimento
- Parte II: identificazione del complesso produttivo e delle attività sorgenti di emissioni/trasferimenti che vi sono svolte
- Parte III: emissioni in aria
- Parte IV: emissioni in acqua
- Parte V: emissioni al suolo. Le emissioni al suolo sono definite all'art.6 del Regolamento EPRTR (Regolamento CE n.166/2006)
- Parte VI: trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue inviate tramite condotta al trattamento di depurazione esterno..
- Parte VII: trasferimento fuori sito dei rifiuti
- Parte VIII: certificazione del responsabile della dichiarazione.

3.2 Quali dati devono essere indicati nella Parte I della dichiarazione PRTR?

Nella Parte I sono richiesti dati identificativi della persona di riferimento per la dichiarazione PRTR. La persona di riferimento è una persona dell'unità dichiarante a conoscenza del contenuto della dichiarazione PRTR trasmessa e in grado, se contattata dall'ISPRA o dalle autorità competenti per la dichiarazione di fornire chiarimenti sui dati o sulle informazioni trasmesse.

3.3 Quali dati devono essere indicati nella Parte II della dichiarazione PRTR?

La Parte II della dichiarazione PRTR include i dati identificativi dell'unità dichiarante e la lista delle attività PRTR svolte con i corrispondenti dati di attività. I dati anagrafici dell'unità dichiarante richiesti sono per esempio: ragione sociale, denominazione del complesso, indirizzo completo, coordinate geografiche, numero impianti, addetti, ecc.).

Avvertenze:

1) il formato corretto delle coordinate geografiche da inserire nell'applicativo PRTR è quello "proiettato" ed espresso in "gradi decimali" es. latitudine: 41.40338, longitudine: 5.17403

2) il carattere separatore dei decimali in uso nell'applicativo PRTR è il punto ".".

Riguardo alla lista delle attività PRTR svolte l'applicativo PRTR permette all'utente di elencare e identificare attraverso i codici PRTR, IPPC (se disponibile), NOSE-P tutte le attività svolte nell'unità dichiarante e di flaggare l'attività principale. Per ciascuna attività l'utente indica anche il corrispondente dato di attività nell'anno di riferimento. Si ricorda che il carattere separatore dei decimali in uso nell'applicativo PRTR è il punto ".".

3.4 Quali dati devono essere indicati nella Parte III della dichiarazione PRTR?

Nella Parte III della dichiarazione PRTR si riportano i dati relativi alle emissioni in aria (valori totali, metodo di acquisizione, codifica metodo e descrizione metodo, tipologia emissione). L'utente che inserisce valori totali di emissioni in aria è tenuto a compilare anche la successiva scheda dei "Parziali" nella quale il dato totale per ciascun inquinante deve essere ripartito tra le attività PRTR dichiarate. Si ricorda che il carattere separatore dei decimali in uso nell'applicativo PRTR è il punto ".".

3.5 Quali dati devono essere indicati nella Parte IV della dichiarazione PRTR?

Nella Parte IV della dichiarazione PRTR si riportano i dati relativi alle emissioni in acqua, intesi come relativi agli scarichi in un corpo idrico superficiale (valori totali, metodo di acquisizione, codifica metodo e descrizione metodo, tipologia emissione). L'utente che inserisce valori totali di emissioni in acqua è tenuto a compilare anche la successiva scheda dei "Parziali" nella quale il dato totale per ciascun inquinante deve essere ripartito tra le attività PRTR dichiarate. Si ricorda che il carattere separatore dei decimali in uso nell'applicativo PRTR è il punto ".".

3.6 Quali dati devono essere indicati nella Parte V della dichiarazione PRTR?

Nella Parte V della dichiarazione PRTR si riportano i dati relativi alle emissioni al suolo (valori totali, metodo di acquisizione, codifica metodo e descrizione metodo, tipologia emissione). L'utente che inserisce valori totali di emissioni in aria è tenuto a compilare anche la successiva scheda dei "Parziali" nella quale il dato totale per ciascun inquinante deve essere ripartito tra le attività PRTR dichiarate. Si ricorda che il carattere separatore dei decimali in uso nell'applicativo PRTR è il punto ".".

Avvertenza: ai fini della dichiarazione PRTR le emissioni al suolo sono esclusivamente quelle che derivano dai rifiuti sottoposti ad operazione di smaltimento in ambiente terrestre e di iniezione in profondità (D2 e D3, cfr Allegato II A della direttiva 75/442/CEE).

Un esempio di emissione nel suolo è lo smaltimento in ambiente terrestre di fanghi oleosi (per es. contenenti idrocarburi).

Si precisa invece che l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, dei reflui e degli effluenti zootecnici, ai sensi del D.Lgs. 99/1992 e all'art. 112 del D. Lgs.152/06, è un'operazione di recupero che non deve essere considerata emissione nel suolo ai fini della dichiarazione PRTR.

3.7 Quali dati devono essere indicati nella Parte VI della dichiarazione PRTR?

Nella Parte VI della dichiarazione PRTR si riportano i dati relativi al trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue. Si tratta quindi di valutare se l'unità dichiarante convoglia le proprie acque reflue di processo in fognatura o in altro tipo di condotta che porta dette acque reflue ad un impianto di trattamento esterno all'unità dichiarante. La struttura di questa sezione è analoga alle precedenti, si rendicontano i valori totali con le informazioni metodologiche e si dettagliano i totali ripartendoli, ove possibile, tra le attività PRTR dichiarate.

Avvertenze:

1) i rifiuti liquidi conferiti a Terzi mediante trasporto su strada non costituiscono ai fini della dichiarazione PRTR degli "scarichi indiretti" per i quali valutare gli inquinanti presenti. Essi contribuiscono invece, in peso, alla quantità totale dei rifiuti, pericolosi o non pericolosi, trasferiti fuori dell'unità dichiarante nell'anno di riferimento da comunicare nella parte relativa ai rifiuti.

3.8 Quali dati devono essere indicati nella Parte VII della dichiarazione PRTR?

Nella Parte VII della dichiarazione PRTR si riportano i dati relativi alle quantità totali di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi i cui totali nell'anno di riferimento sono risultati maggiori delle corrispondenti soglie per la dichiarazione. I valori totali per ciascuna tipologia di rifiuto devono essere dettagliati per destinazione (Italia/Estero) e per trattamento finale (recupero/smaltimento) oltre a fornire le informazioni metodologiche circa l'acquisizione dei dati.

Solo per i rifiuti pericolosi trasferiti direttamente all'estero il dichiarante deve fornire obbligatoriamente anche il dettaglio relativo ai dati identificativi di chi all'estero riceve il rifiuto pericoloso e sull'impianto che opera l'effettivo trattamento di recupero/smaltimento.

3.9 Quali dati devono essere indicati nella Parte VIII della dichiarazione PRTR?

La Parte VIII della dichiarazione PRTR corrisponde alla certificazione da parte del Gestore/dichiarante che i dati inclusi nella dichiarazione sono completi, veri, basati sui migliori dati

disponibili. Un box incluso nella scheda permette di elencare i documenti di riferimento per i dati dichiarati.

3.10 Quando deve essere dichiarata l'emissione di un inquinante nelle diverse matrici ambientali considerate?

L'emissione di un inquinante nelle diverse matrici ambientali deve essere dichiarata quando il valore totale misurato/calcolato/stimato nelle diverse matrici ambientali considerate e per l'anno di riferimento considerato risulta superiore al corrispondente valore soglia per la dichiarazione.

Si deve indicare la tipologia dell'emissione totale dichiarata (puntuale "P" o puntuale + diffusa / non puntuale "P+D"), anche nel caso in cui non sia possibile eccezionalmente valutare entrambi i contributi.

3.11 Se nell'unità dichiarante sono svolte anche attività non PRTR che contribuiscono alle emissioni/trasferimenti totali nelle diverse matrici ambientali considerate nella dichiarazione come devono essere dichiarati i dati di emissione/trasferimento?

Se all'emissione totale del complesso dichiarante contribuiscono anche attività non PRTR, i corrispondenti contributi devono essere sottratti dal totale, ma possono rimanere inclusi qualora non sia possibile valutare il contributo delle emissioni o dei trasferimenti dalle attività non PRTR, indicando nel campo "Note" la presenza e la tipologia delle attività non PRTR che contribuiscono all'emissione/trasferimento totale indicati.

3.12 Come devono essere dichiarate le emissioni/trasferimenti nelle diverse matrici ambientali considerate nella dichiarazione dell'unità dichiarante quando derivano da più attività PRTR?

L'emissione/trasferimento totale dell'unità dichiarante deve essere ripartita tra le attività PRTR svolte che sono sorgenti dell'emissione/trasferimento in questione. Se nell'unità dichiarante è svolta solo un'attività PRTR, l'emissione/trasferimento totale sarà attribuita tutta all'unica attività PRTR svolta nell'unità dichiarante. Se nell'unità dichiarante sono svolte più attività PRTR, l'emissione/trasferimento totale sarà distribuita tra tutte le attività PRTR sorgenti dell'emissione/trasferimento totale considerato.

4 SANZIONI

4.1 La mancata o incompleta o inesatta presentazione della dichiarazione PRTR è soggetta a sanzioni?

Le sanzioni relative alla dichiarazione PRTR rappresentano una misura a sostegno dell'attuazione della normativa "PRTR" e sono espressamente richieste all'art.20 del Regolamento EPRT. L'art.30 del Dlgs 46/2014, include ulteriori disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 166 del 2006 e ai paragrafi 3 e 4 definisce lo schema sanzionatorio applicabile alle violazioni di quanto disposto dal DPR 157/2011, in particolare le sanzioni sono applicabili ai seguenti casi:

- 1) al Gestore che omette di trasmettere la dichiarazione PRTR entro il termine indicato
- 2) al Gestore che omette di correggere/integrare la dichiarazione PRTR entro il termine indicato dall'autorità competente per la dichiarazione.

Gli importi delle sanzioni sono i seguenti:

fattispecie sanzionata	Riferimento normativo (DLgs. 46/2014)
1) Omissione della dichiarazione	Art.30 (3) È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 52.000 il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157.
2) Omissione delle correzioni/integrazioni entro il termine indicato dall'autorità competente	Art.30 (4) . È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 26.000 il gestore che omette di rettificare eventuali inesattezze della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, nei tempi e con le modalità ivi indicate.

Avvertenza: si ricorda che la scadenza per l'invio della dichiarazione PRTR è fissata al 30 aprile di ogni anno nel DPR157/2011 e rappresenta un termine perentorio ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'art.30(3) del DLgs.46/2014.

5 AREA PERSONALE DELL'APPLICATIVO PRTR

5.1 A cosa serve la richiesta di accreditamento sull'applicativo PRTR?

La richiesta di accreditamento sull'applicativo PRTR disponibile sulla piattaforma isprambiente all'URL <https://www.dichiarazioneprtr.isprambiente.it/> consente di diventare utente dell'applicativo PRTR per una o più Aziende soggette all'obbligo di trasmettere la dichiarazione PRTR. Per la richiesta di accreditamento si devono fornire le informazioni necessarie per identificare l'utente che compilerà la dichiarazione PRTR e l'azienda per conto della quale l'utente compilerà la dichiarazione PRTR.

Una volta approvata la richiesta di accreditamento, l'utente potrà accedere nell'area di lavoro oltre alla sezione per richiedere nuovi accrediti anche alla sezione per compilare la dichiarazione PRTR.

Per ulteriori informazioni circa la procedura di accreditamento si rimanda al manuale dell'utente dell'applicativo PRTR.

Nell'area di lavoro l'utente può eseguire le seguenti operazioni:

- Inserire eventuali ulteriori richieste di accreditamento
- compilare la dichiarazione PRTR per una o più unità dichiaranti di una o più aziende di competenza in modo conforme a quanto previsto dalla normativa PRTR;
- scaricare il file pdf contenente il riepilogo dei dati inseriti, che deve essere firmato digitalmente e caricato nell'applicativo stesso l;
- consultare la lista delle dichiarazioni nei diversi stati in cui si trovano nel corso della sessione di lavoro.
- Riprendere in "compilazione" una dichiarazione già trasmessa ed eventualmente rifiutata dall'ISPRA o dalla propria autorità competente con richiesta di correzione/integrazione dei dati comunicati.

5.2 Chi è il "Referente" nella richiesta di accreditamento?

Tra le informazioni da fornire nella richiesta di accreditamento è presente anche l'indicazione di un referente aziendale. Il referente aziendale è una figura di coordinamento/supervisione appartenente alla stessa azienda dell'utente che richiede l'accredito per l'applicativo PRTR. Per esempio, nel caso di un consulente aziendale esterno, il referente è un collega/coordinatore/responsabile dello studio/azienda di consulenza e non dell'Azienda cliente.

6 FIRMA DIGITALE

6.1 A chi deve essere intestata la firma digitale?

La firma digitale deve essere intestata al Responsabile della dichiarazione che è il Gestore, Proprietario o Altro.

La dichiarazione PRTR può essere firmata dal Rappresentante legale dello stabilimento, dal Gestore dello stabilimento o dal Proprietario, cioè da colui che detiene o gestisce un impianto dello stabilimento ed è nominato responsabile della dichiarazione dall'intero stabilimento PRTR.

In generale un consulente esterno all'Azienda di una unità dichiarante non può essere responsabile della dichiarazione PRTR.

6.2 La firma digitale delle dichiarazioni PRTR è a cura del solo Gestore dell'unità dichiarante oppure è possibile che un consulente aziendale invii le dichiarazioni PRTR per conto dei clienti con la propria firma digitale?

La dichiarazione PRTR deve essere firmata digitalmente dal responsabile della dichiarazione. È quindi necessario che il nominativo del responsabile della dichiarazione corrisponda ai dati della firma digitale utilizzata.

Un consulente aziendale non può essere responsabile della dichiarazione PRTR dell'azienda cliente. Se il responsabile della dichiarazione PRTR è impossibilitato a firmare digitalmente la dichiarazione PRTR (es. indisponibilità della firma digitale), è comunque ammesso che il consulente aziendale, delegato formalmente a tale scopo, possa applicare la propria firma digitale sulla dichiarazione PRTR dell'azienda cliente. In questo caso, si raccomanda di scrivere nel primo campo note della dichiarazione che "La presente dichiarazione PRTR è trasmessa con firma del Sig.X, delegato a tale scopo dal responsabile della dichiarazione/Gestore dell'unità dichiarante/ecc.", ciò al fine di documentare in modo trasparente perché i dati della firma digitale sono diversi dal nominativo del responsabile della dichiarazione..

6.3 E' stato previsto l'invio della dichiarazione all'ISPRA su carta o tramite PEC?

No, non è stato previsto l'invio della dichiarazione PRTR su carta o tramite PEC.

6.4 L'apposizione delle firme digitali deve avvenire su documenti in formato ".pdf" o altri formati?

La copia della dichiarazione PRTR da firmare digitalmente è prodotta dall'applicativo PRTR esclusivamente in formato PDF. Il contenuto e la denominazione del file pdf non devono essere modificati in alcun modo.

6.5 I documenti firmati digitalmente con quale procedura e dove devono essere trasmessi?

L'applicativo PRTR produce il documento che riepiloga i dati inseriti. Il documento è in formato pdf. Il file pdf non deve essere modificato dall'utente, l'utente deve solo applicare la firma digitale e, ottenuto il file con estensione p7m, caricare il file .p7m nell'applicativo per completare l'acquisizione ufficiale dei dati inseriti. Con il caricamento del file firmato, la trasmissione può essere ufficialmente "trasmessa" e risulterà disponibile per la valutazione della qualità dei dati a cura dell'ISPRA e dei referenti presso le autorità competenti.

Avvertenza: l'applicativo PRTR produce un file pdf con denominazione predefinita. Contenuto e denominazione del file non devono essere alterati dall'utente in alcun modo, altrimenti in fase di caricamento del file firmato il controllo da parte dell'applicativo darà esito negativo non permettendo la trasmissione della dichiarazione PRTR.

Qualora l'applicativo non dovesse permettere la trasmissione della dichiarazione PRTR per non conformità del file pdf, sarà sufficiente che l'utente scarichi nuovamente il file pdf della dichiarazione e applichi la firma digitale senza compiere ulteriori azioni che possano alterare il pdf.

7 COME COMPILARE LE DICHIARAZIONI

7.1 Cambiata la ragione sociale o la società madre dello stabilimento PRTR, chi deve dichiarare e cosa?

Se la vicenda societaria si verifica nel corso dell'anno di riferimento, allora si deve inviare un'unica dichiarazione intestata alla Società Madre che controlla l'unità dichiarante nell'anno in cui si trasmette la dichiarazione PRTR. Si prega comunque di indicare nel campo NOTE messo a disposizione tale cambiamento, specificando brevemente la vicenda occorsa e la vecchia Società Madre.

La dichiarazione deve riportare la totalità delle emissioni prodotte dall'unità dichiarante nei 12 mesi dell'anno di riferimento.

7.2 Quale codice NACE si deve dichiarare?

In accordo con il DPR 157/2011, Allegato I (Linee Guida per la Dichiarazione PRTR,) il codice NACE da indicare nella dichiarazione PRTR è quello corrispondente all'attività economica principale secondo il Servizio Statistico Nazionale (per maggiori informazioni consultare il sito <https://www.istat.it/classificazione/classificazione-delle-attivita-economiche-ateco/>).

Tale indicazione deve essere seguita anche se la principale attività PRTR non coincide con quella indicata dal codice NACE (la principale attività PRTR è quella che contribuisce maggiormente alle emissioni e non coincide necessariamente con l'attività economica dello stabilimento dichiarante).

Si ricorda che ai fini della dichiarazione PRTR, il codice ATECO/NACE richiesto è costituito dalle prime quattro cifre del codice completo.

Avvertenze: dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la Classificazione ATECO2025, adottata già per l'esercizio 2025 della dichiarazione PRTR. Si richiama l'attenzione sul fatto che nella classificazione ATECO2025 è stata condotta la revisione dei codici e delle descrizioni delle attività associate, conseguentemente per alcune attività (specialmente nel settore della gestione dei rifiuti e delle acque reflue) è necessario che il Gestore verifichi se gli eventuali cambiamenti intervenuti si applicano anche all'identificazione del codice della propria attività economica.

7.3 Che cosa si intende per impianto nella dichiarazione PRTR?

L'impianto è l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'Allegato I al Regolamento EPRTR e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento.

7.4 Qual è il numero di impianti da dichiarare?

Si deve dichiarare il numero totale degli impianti presenti nello stabilimento PRTR

7.5 Che cosa si intende per addetti?

Gli addetti sono persone indipendenti e dipendenti occupate nello stabilimento PRTR dichiarante. Sono considerati lavoratori indipendenti:

- i titolari, soci e amministratori del complesso, a condizioni che:
 - a) effettivamente lavorino nell'unità
 - b) non siano iscritti nei libri paga
 - c) non siano remunerati con fattura
 - d) non abbiano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- i soci di cooperativa che effettivamente lavorano nelle società e non sono iscritti nei libri paga;

- i parenti o affini del titolare, o dei titolari, che prestano lavoro senza il corrispettivo di una prefissata retribuzione contrattuale né il versamento di contributi.

Sono considerati lavoratori dipendenti tutte le persone iscritte nei libri paga (anche se responsabili della gestione dell'impresa) e in particolare:

- i soci di cooperativa iscritti nei libri paga;
- i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai, a tempo pieno o part-time;
- gli apprendisti;
- i lavoratori a domicilio iscritti nei libri paga;
- i lavoratori stagionali;
- i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
- i lavoratori con contratto a termine;
- i lavoratori in Cassa integrazione Guadagni;
- gli studenti che hanno un impegno formale per contribuire al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o formazione.

Sono considerati addetti dello stabilimento anche i lavoratori in sciopero, maternità, malattia o congedo di breve durata. Non sono considerati addetti dello stabilimento:

- i soci di cooperativa che conferiscono beni alla società senza prestare lavoro presso la società stessa;
- i soci o i titolari che non lavorano presso l'unità;
- gli azionisti;
- i dipendenti in congedo di lunga durata;
- i dipendenti in aspettativa non pagata;
- i dipendenti in servizio di leva;
- i dipendenti in mobilità;
- gli indipendenti in servizio di leva;
- i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- i lavoratori interinali;
- soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura;
- i volontari.

7.6 Nel numero di addetti da dichiarare si devono comprendere anche i dipendenti che non svolgono direttamente la/le attività PRTR dichiarata/e?

Sì, è necessario dichiarare il numero complessivo degli addetti dello stabilimento PRTR dichiarante. Vanno compresi ad esempio anche gli addetti dell'area amministrativa, marketing, vendita, etc.

7.7 Come faccio a calcolare il numero di addetti da inserire nella dichiarazione PRTR?

Nel campo "numero di addetti" bisogna inserire la MEDIA ANNUA che deve essere calcolata dividendo per dodici la somma degli addetti alla fine di ciascun mese. Arrotondare la cifra ottenuta al numero intero.

7.8 Che cosa si intende per capacità produttiva o di trattamento?

In accordo con la normativa la capacità produttiva è la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale, ovvero la capacità massima di progetto cui può operare lo stabilimento dichiarante. Tale capacità produttiva è quindi costante nel tempo, finché non vengano fatte modifiche all'assetto impiantistico.

All'elenco delle attività PRTR (Allegato I al Regolamento EPTR) è spesso associato un valore soglia riferito alla potenza termica installata o alla capacità produttiva o alla capacità di trattamento o alla capacità di ricezione. Per stabilire se uno stabilimento è PRTR si deve confrontare la capacità

produttiva dello stabilimento (dato di progetto) con il valore soglia corrispondente all'attività PRTR potenzialmente svolta. Lo stabilimento è PRTR se la capacità produttiva dello stabilimento è superiore al valore soglia indicato.

7.9 Che cosa si intende per volume di produzione?

Il volume di produzione è la quantità effettivamente prodotta nell'anno di riferimento considerato dallo stabilimento PRTR dichiarante, comprensivo degli scarti di lavorazione, nell'intero anno cui si riferisce la dichiarazione: tale volume non è costante nel tempo, è generalmente inferiore alla capacità produttiva di progetto ed è il dato che deve essere dichiarato nella Parte II della Dichiarazione PRTR relativa alle Attività PRTR svolte.

Il volume di produzione delle attività PRTR deve essere espresso in una delle seguenti unità di misura: t/anno, GJ, TEP, m³, UBA. A ciascuna attività PRTR è associata un parametro per esprimere il volume di produzione e una unità di misura corrispondente.

In generale, il volume di produzione non può essere espresso come dato mensile o giornaliero, proprio perché deve dare conto del livello di attività nell'anno di riferimento considerato..

Il volume di produzione è generalmente un numero positivo maggiore di zero; è ammesso lo zero solo al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- l'unità dichiarante non ha prodotto nell'anno di riferimento considerato;
- l'unità dichiarante è costituita da una discarica nella fase di post gestione che, non ricevendo più rifiuti, dichiara il volume di produzione uguale a zero
- l'unità dichiarante è una piattaforma per la gestione dei rifiuti che conferisce a Terzi i rifiuti in ingresso nell'anno di riferimento senza svolgere su di essi alcun tipo di trattamento. In questo caso si raccomanda di indicare sinteticamente nel campo note della scheda "attività PRTR" tale circostanza, per esempio riportando la quantità di rifiuti entrante specificando che non è stata sottoposta ad alcun tipo di trattamento.

7.10 Se nel mio stabilimento PRTR tutti i dati di emissione totale e di trasferimento totale (aria, acqua, suolo, rifiuti) sono inferiori ai rispettivi valori soglia, devo presentare la dichiarazione PRTR?

Il Gestore dello stabilimento PRTR che per l'anno di riferimento considerato ottiene dati di emissione totale e trasferimento totale (quindi sia per gli inquinanti che per i rifiuti) inferiori ai corrispondenti valori soglia non è tenuto alla presentazione della dichiarazione PRTR. Avvertenza: Si raccomanda al Gestore di considerare le eventuali indicazioni aggiuntive in materia di presentazione della dichiarazione PRTR che l'autorità competente per la valutazione della dichiarazione al livello locale può aver fornito (es. eventuale comunicazione di relazioni tecniche che documentano l'assenza di valori di emissione/trasferimento eccedenti i valori soglia).

7.11 Se il metodo di misura di un inquinante non mi permette di capire se supero il valore soglia perché il limite di rilevabilità del metodo è superiore alla concentrazione da determinare, come devo procedere?

Ad integrazione di quanto riportato nell'Allegato I al DPR157/2011 (Linee guida alla dichiarazione PRTR), si raccomanda:

- secondo un orientamento tecnico-scientifico generalmente condiviso, di assumere una concentrazione dell'inquinante nell'effluente pari al 50% del limite di rilevabilità del metodo. Moltiplicando poi questa concentrazione di inquinante per la portata media annuale dell'effluente si ottiene l'emissione annuale che, da sola o sommata agli altri eventuali contributi, andrà confrontata con i valori soglia corrispondenti. Qualora il dato così ottenuto debba essere dichiarato perché eccede il valore soglia corrispondente, esso dovrà essere inserito

nelle tabelle (analogamente agli altri valori misurati o calcolati) della dichiarazione PRTR e qualificato come “STIMA” selezionando la lettera “S”.

Si raccomanda, comunque, di segnalare questi casi e l'adozione di tali raccomandazioni nei campi “note” sotto le tabelle nelle quali i dati sono stati inseriti..

7.12 Se uno stabilimento PRTR ha più linee di produzione che lavorano in parallelo, quali sono le ore di esercizio da dichiarare?

Se uno stabilimento PRTR (unità dichiarante) ha più linee di produzione che lavorano in parallelo, si deve fare riferimento all'unità con il più elevato numero di ore di esercizio riportando tale valore nella dichiarazione PRTR.

Il numero di ore di esercizio dichiarato non potrà essere maggiore di 8760 (pari al numero di ore in un anno) o di 8784 (nel caso degli anni bisestili).

7.13 Precisazione sulle unità di misura:

Durante l'inserimento dei dati relativi alle emissioni inquinanti, si raccomanda di prestare attenzione alle unità di misura dei dati di base usati nella compilazione, affinché i dati inseriti siano effettivamente espressi nelle unità richieste e sempre riportate nelle tabelle. Per esempio, nella scheda sui rifiuti tutte le quantità devono essere espresse in tonnellate, pertanto se i dati di base sono espressi in chilogrammi l'utente dovrà necessariamente convertirli in tonnellate per valutare correttamente l'eventuale superamento della soglia per la dichiarazione. Analogamente per emissioni e trasferimenti totali degli inquinanti, soprattutto se derivanti da calcoli a partire dalle misure di concentrazione analitica che possono dar luogo a valori totali espressi in unità diverse dalle tonnellate, i chilogrammi o i grammi.

7.14 Il nostro stabilimento PRTR trasferisce i reflui liquidi ad un impianto di depurazione esterno tramite autobotte. Cosa devo dichiarare in questo caso e come?

Nel caso specifico, i reflui liquidi conferiti a terzi attraverso autobotte o autocisterna sono qualificati come rifiuti e, in quanto tali, ai fini della dichiarazione PRTR rappresentano un contributo alla quantità totale di rifiuti pericolosi/non pericolosi da valutare nella Parte VII della dichiarazione PRTR.

I reflui liquidi NON conferiti a terzi mediante fognatura o condotta dedicata non devono essere considerati come contributo al trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue.

7.15 Uso dei campi “Note” presenti nelle schede della dichiarazione PRTR

Durante la compilazione guidata della dichiarazione le informazioni richieste dalla normativa devono essere inserite negli appositi spazi previsti dalla procedura on-line, questo a garanzia della corretta codifica e memorizzazione dei dati comunicati.

I campi “Note” inclusi nelle diverse sezioni della dichiarazione sono a disposizione degli utenti dichiaranti qualora ritengano necessario fornire chiarimenti, informazioni aggiuntive o abbiano necessità di fare osservazioni/precisazioni relative alle informazioni già inserite nelle varie tabelle.

Si ricorda che i suddetti campi “note” non devono essere usati per la rettifica/correzione dei dati identificativi o di emissione/trasferimento comunicati attraverso precedenti dichiarazioni PRTR o già inseriti dove richiesto dalla procedura nella stessa dichiarazione.